S. 48 / Nr. 12 Motorfahrzeuggesetz (i)

BGE 64 II 48

12. Estratto della sentenza 15 febbraio 1938 della I a sezione civile nella causa Fratelli Bernasconi fu Giovanni c. Dott. Falk.

Seite: 48
Regeste:
Il detentore di un autoveicolo è responsabile del danno materiale causato dal conducente solo se quest'ultimo è in colpa; ma per tutti gli altri punti, in particolare per la questione di sapere in quale misura il detentore è responsabile delle persone che impiega al servizio dell'autoveicolo o a cui permette di guidarlo, fanno esclusivamente norma i principi degli art. 37 e seg. LCAV.

A. - Il 7 giugno 1935, verso le dieci di mattina, allo incrocio del Corso San Gottardo con la Via d'Alberti a Chiasso, avveniva uno scontro tra una vettura da turismo ed un autocarro.
La vettura da turismo apparteneva al dott. Alfredo Falk, medico a Monaco di Baviera. Vi avevano preso posto, davanti, il dott. Falk ed il suo autista Wallner; di dietro, la signora Falk ed un certo Mehler, cugino del dott. Falk.
L'autocarro, un Saurer d'anteguerra, apparteneva alla società Fratelli Bernasconi fu Giovanni, impresa di trasporti a Chiasso, ed era guidato da Amedeo Bernasconi, uno dei titolari della ditta. Del peso a vuoto di trenta quintali, portava un carico di altri trenta quintali di cemento.
I due veicoli subivano gravi danni. Bernasconi rimaneva illeso; Mehler ed i coniugi Falk riportavano leggere ferite e già il 7 giugno 1935 potevano lasciare Chiasso in treno per ritornare a Monaco. Dovevano però fare una sosta a Zurigo pel pernottamento.
B. - Il 17 luglio 1935 la ditta Fratelli Bernasconi conveniva il dott. Falk davanti al Pretore di Mendrisio,

Seite: 49
domandando che gli fosse risarcito il danno materiale elevantesi a 4944 fchi. 30. Il convenuto chiedeva il rigetto della petizione e, riconvenzionalmente, il pagamento della somma di 5146 fchi. 10 oltre interessi, a titolo di risarcimento dei danni materiali e corporali subiti.
C. - Con sentenza 18/20 maggio 1937 il Pretore di Mendrisio condannava il convenuto a pagare all' attrice la somma di 77 fchi. 17, respingeva ogni altra domanda delle parti e metteva le spese giudiziarie a carico della ditta Fratelli Bernasconi per 6/10 e del dott. Falk per 4 /10, al quale era pure accordato l'importo di 100 fchi. a titolo di ripetibili. Secondo il Pretore, i due conducenti sono in colpa ed il danno totale va sopportato pel 60% dalla attrice e pel 40% dal convenuto.
D. - Da questo giudizio la ditta Fratelli Bernasconi si appellava, riproponendo le sue conclusioni, alla Camera civile del Tribunale di appello. Il convenuto inoltrava appello adesivo.
Con sentenza 4 ottobre/29 novembre 1937 la Camera civile confermava il giudizio del Pretore e metteva le spese di seconda istanza a carico metà per parte, compensate le ripetibili.
E. - Contro questa sentenza l'attrice ha interposto tempestivo ricorso al Tribunale federale, domandando che il convenuto sia condannato al pagamento di 4944 fchi. 30 con l'interesse del 6% dal 7 giugno 1935 e che la pretesa riconvenzionale sia respinta.
Il convenuto, aderendo al ricorso, ha concluso al rigetto della domanda principale ed all' ammissione di quella riconvenzionale, subordinatamente alla conferma della sentenza impugnata.
Il Tribunale federale ha ammesso il ricorso principale nel senso che il dott. Falk è condannato a pagare alla ditta Fratelli Bernasconi fu Giovanni la somma di 173 fchi. 50 e ha respinto il ricorso adesivo.

Seite: 50
Estratto dei considerandi:
1.- .....
2.- Per quanto concerne il danno materiale subito dalle parti, la responsabilità civile è retta dal codice delle obbligazioni (art. 39 i. f. LCAV). Si deve indagare se soltanto gli art. 41 e seg. CO sono applicabili, esclusa ogni disposizione della LCAV. Se così fosse, il dott. Falk, che non guidava la macchina, potrebbe esser ritenuto responsabile di un danno causato dal suo autista Wallner soltanto entro i limiti dell' art 55 cp. 1 CO, ossia il dott. Falk dovrebbe esser ammesso a fornire la prova che ha usato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze per evitare un danno come quello subito dall' attrice o che, anche usando tale diligenza, il danno si sarebbe verificato. STREBEL (Kommentar zum Bundesgesetz über den Motorfahrzeug- und Fahrradverkehr, note 15-17 sull' art. 39) ritiene però che il rinvio al codice delle obbligazioni, di cui all art. 39 i. f. LCAV, va interpretato in modo restrittivo: esso

significherebbe unicamente che il detentore in tanto è responsabile del danno materiale in quanto il conducente è in colpa; ma per tutti gli altri punti, in particolare, per la questione di sapere in quale misura il detentore è responsabile delle persone che impiega al servizio dell' autoveicolo o a cui permette di guidarlo, fanno esclusivamente norma i principi degli art. 37 e seg. LCAV. Il detentore sarebbe dunque responsabile del danno materiale come del danno corporale causato da queste persone, senz'aver la possibilità di liberarsi fornendo la prova di cui all' art. 55 cp. 1 CO.
In una sentenza 7 novembre 1936 il Tribunale cantonale di San Gallo ha adottato questa soluzione (Schweizerische Juristen-Zeitung, numero del 1° ottobre 1937, pag. 106, cifra 72). Inoltre, la Corte di appello di Argovia con sentenza 5 novembre 1937, non ha voluto dare una portata generale al rinvio dell' art 39 i. f. LCAV, rifiutando di appli carlo in materia di prescrizione (Schweizerische Juristen-Zeitung,

Seite: 51
numero del 15 dicembre 1937, pag. 187, cifra 139). Questa Corte accoglie la soluzione consigliata da Strebel e già sancita dal Tribunale cantonale di San Gallo. Determinanti sono i motivi seguenti:
L'art. 37 cp. 1 LCAV, che è la norma fondamentale in materia di responsabilità civile del detentore, accenna esplicitamente anche al danno materiale. Ne segue che gli art. 37-47 LCAV sono applicabili anche al danno materiale, salva espressa eccezione. L'art. 39 in fine LCAV rappresenta precisamente una tale eccezione e va quindi interpretato in modo restrittivo. Esaminando la genesi dell' art. 39 LCAV, si vede ch' esso deriva dall' art. 38 del progetto del Consiglio federale:
«Qualora un danno, pel quale il detentore è tenuto, anche senza sua colpa, a risarcimento, venga causato da più autoveicoli, tutti i detentori di essi sono solidariamente responsabili di fronte al terzo.
» Nei rapporti dei detentori fra loro, la quota della indennità dovuta viene fissata in proporzione della gravità della colpa di ognuno di essi. Se tale colpa non possa essere accertata, i detentori rispondono in parti eguali. Lo stesso vale allorchè solamente i detentori abbiano subito un danno.»
Occorre però notare che, secondo il progetto (art. 37), la responsabilità causale doveva applicarsi soltanto ad una piccola parte dei danni materiali, e cioè al danno causato agli oggetti trovantisi in custodia della persona uccisa o ferita. Soppressa questa restrizione, e cioè estesa la responsabilità causale ad ogni danno materiale, la Commissione del Consiglio nazionale si rese conto che, adottando tal quale l'art. 38 del progetto, in tutti i casi di scontri tra autoveicoli con danneggiamento degli stessi ciascun detentore sarebbe stato risarcito dall' assicurazione contro la responsabilità civile dell' altro: il detentore non avrebbe quindi più avuto che un interesse limitato a concludere l'assicurazione facoltativa casco (danneggiamento all' autoveicolo non causato dall' impiego di un

Seite: 52
altro autoveicolo). Ma il premio dell' assicurazione obbligatoria contro la responsabilità civile sarebbe aumentato proporzionalmente. È questo il senso dell' intervento dell' on. LACHENAL nella Commissione del Consiglio nazionale, intervento che valse a far rimandare l'articolo ad una sottocommissione, la quale propose di scinderlo in due: l'uno concernente i danni cagionati da più autoveicoli (che corrisponde, salva qualche modificazione di forma, all' art. 38 LCAV) e l'altro riguardante la responsabilità civile tra detentori (che corrisponde, eccettuata qualche modificazione redazionale, all' art. 39 LCAV).
La Commissione ha voluto che il premio dell' assicurazione civile obbligatoria non diventasse troppo elevato ed ha quindi previsto che il detentore è tenuto a risarcire il danno materiale da lui causato ad un altro detentore soltanto se è in colpa. Il detentore, che voglia garantirsi contro il danno al suo autoveicolo causato senza colpa da un altro detentore, può concludere un'assicurazione casco. Ma la Commissione non ha certo inteso che, nei casi in cui il danno materiale è dovuto a colpa, la responsabilità civile sia retta dal codice delle obbligazioni, esclusi gli art. 37-47 LCAV. Una tale soluzione, oltre che far sorgere complicazioni, creerebbe, nel modo di trattare due parti di un solo e medesimo danno nei confronti delle stesse persone, differenze contrarie all' equità e per nulla consone alla ratio legis dell' art. 39 LCAV. Come Strebel rettamente osserva (Kommentar zum Bundesgesetz über den Motorfahrzeug- und Fahrradverkehr, nota 81 all' art. 37), l'art. 37 cp. 6, che rende il detentore responsabile degli atti delle persone ch'egli impiega al servizio dell' autoveicolo o cui permette di guidarlo, si giustifica pel fatto che queste persone in qualità di quasi rappresentanti del detentore rendono attuali i pericoli inerenti alla circolazione dello autoveicolo. Questa giustificazione vale pure quando un detentore subisce un danno materiale dal veicolo di un altro detentore e per colpa di uno dei quasi rappresentanti di quest'ultimo. È noto che, sotto il regime del codice

Seite: 53
delle obbligazioni, i tribunali si sono visti costretti per motivi di equità ad interpretare estensivamente l'art. 55 cp. 1 CO in materia d'infortuni della circolazione. Ora la LCAV ha voluto tra altro sopprimere

la necessità di questa interpretazione estensiva che, generalizzandosi, non avrebbe mancato di causare inconvenienti.
Del resto, nel fattispecie il dott. Falk non ha nemmeno accennato alla prova liberatoria prevista dall' art. 55 cp. 1 CO. Fin da principio egli ha riconosciuto di essere responsabile degli atti illeciti del suo autista